

FAQ (*Frequently Asked Questions*)

Cos'è il Regolamento 995/2010 e come può interessare la mia attività?

Il Regolamento 995/2010 noto anche come EU Timber Regulation (EUTR) è un provvedimento emanato nel 2010 per contrastare il commercio del legno di origine illegale all'interno della UE. In sostanza esso proibisce l'immissione sul mercato UE di legno (e prodotti da esso derivati) tagliato illegalmente e prescrive le modalità da seguire per ridurre il rischio che ciò si verifichi.

Quando è entrato in vigore il Regolamento 995/2010?

Il Regolamento è obbligatoriamente in vigore in tutti i Paesi Membri UE dal 3 Marzo 2013.

Quali prodotti sono interessati dal Regolamento?

Il Regolamento si applica al legno e prodotti da esso derivati elencato nel suo Allegato secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'Allegato I del Regolamento CEE 2658/87.

In quale caso non si applica il Regolamento 995/2010?

Se il materiale è stato tagliato/raccolto/immesso o sdoganato prima del 3 marzo 2013 il sistema di "Due Diligence" non si applica. Il Regolamento non si applica inoltre nel caso di autoconsumo e, al

momento, per il legno e prodotti da esso derivati non inclusi nell'elenco riportato in Allegato al Regolamento stesso.

Quali sono i prodotti esclusi dall'applicazione del Regolamento 995/2010?

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento, ad esempio, la carta stampata, il materiale legnoso riciclato, il bambù, tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato e i prodotti muniti di licenze FLEGT o CITES.

Chi sono i soggetti interessati?

Il Regolamento investe la filiera legno a vari livelli: gli "operatori", ovvero coloro che immettono per primi legname e prodotti da esso derivati nel mercato europeo (proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori) e i "commercianti", ovvero coloro che rivendono legname e prodotti legnosi già immessi sul mercato UE (molte imprese di prima e seconda lavorazione, grossisti, cartiere).

Cosa si intende per prima immissione?

Per "prima immissione" (ovvero l'operazione eseguita dall'"Operatore") si intende lo sdoganamento (per chi immette da Paesi extra-UE) o l'emissione della prima fattura di vendita del materiale legnoso sul mercato intra-UE.

In quali casi possiamo considerare una attività commerciale come prima immissione?

Perché di possa considerare prima immissione devono concretizzarsi le seguenti condizioni:

- a) poiché il legno e prodotti da esso derivati non acquisiscono lo status di "prodotti dell'Unione Europea" prima di aver fatto il loro ingresso nell'UE, devono risultare fisicamente presenti, in quanto raccolti o importati e sdoganati ed immessi in libera pratica nel territorio comunitario. Le merci soggette a regimi doganali speciali (ad esempio, immissione temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), così come quelle soggette a transito e riesportazione, non sono considerate immesse sul mercato.
- b) Non rientrano nel campo di applicazione né il legno né i prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno. Il concetto di rendere disponibile un prodotto per la prima volta riguarda il materiale legnoso che rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento 995/2010 commercializzato successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso (3 marzo 2013) Inoltre, il concetto di commercializzazione si riferisce a ciascun prodotto, indipendentemente dalla sua produzione come oggetto singolo o in serie.
- c) Il tutto deve rientrare nell'ambito di un'attività commerciale. Il Regolamento non impone requisiti ai consumatori finali.

Quali sono gli obblighi previsti per gli operatori?

Per coloro che immettono per la prima volta sul mercato UE legno e prodotti da esso derivati sussiste l'obbligo di osservanza della cosiddetta "Due Diligence" attraverso misure specifiche per la verifica dell'origine legale delle merci interessate dall'applicazione del Regolamento.

Quali sono gli obblighi previsti per i commercianti?

Per i commercianti sussiste l'obbligo della tracciabilità dei prodotti attraverso il mantenimento per cinque anni di un registro con il nome dei propri fornitori e clienti di legno e prodotti da esso derivati interessati dall'applicazione del Regolamento.

Che cos'è la Due Diligence?

La Due Diligence (o "Dovuta Diligenza", DD) consiste in pratica nell'organizzare un Sistema (SDD) per la verifica dell'origine legale delle merci da parte dei soggetti che immettono per primi sul mercato UE il legno e i prodotti da esso derivati interessati dall'applicazione del Regolamento.

Che cosa prevede la DD?

Nel contesto del Regolamento UE 995/2010, la DD prevede che gli operatori europei del settore del legno debbano applicare adeguate procedure di

gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

A chi si applica la DD?

Il Sistema di Due Diligence (SDD) si applica alle seguenti categorie di soggetti: proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori, nel momento in cui assumono il ruolo di operatori ai sensi del Regolamento stesso.

Come si attua la DD?

Il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) può essere sviluppato dall'operatore stesso o da un Organismo di Monitoraggio (Monitoring Organisation, MO) accreditato presso la Commissione Europea.

Quali sono gli elementi fondamentali di un SDD?

Un Sistema di Dovuta Diligenza è costituito dalla raccolta di una serie di informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato, da procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale e (se necessario) dalle procedure di mitigazione del rischio.

Cosa serve implementare un SDD?

Applicando correttamente un SDD gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e, infine, le modalità con cui l'operatore ha determinato il livello di rischio come "trascurabile".

Quali sono le sanzioni previste dal Regolamento 995/2010?

Il Regolamento prevede che ogni Paese membro UE definisca norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Il Regolamento UE 995/2010 prevede i seguenti livelli sanzionatori: sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; in alcuni casi è inoltre previsto il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati e l'immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale.

Chi è l'Autorità Competente per l'Italia?

L'Autorità Competente per l'applicazione del Regolamento 995/2010 in Italia è il MIPAAF, che avrà il compito di verificare la conformità delle iniziative correlate alla DD.

Se un'azienda è certificata FSC o PEFC può considerarsi conforme al Regolamento?

Il Regolamento EUTR, pur non ritenendola condizione necessaria e sufficiente alla conformità delle imprese, incoraggia e sostiene la certificazione forestale. Essa rappresenta una buona base di partenza per la riduzione del rischio. Infatti, le certificazioni FSC e PEFC (così come altre certificazioni sull'origine legale del legno) partecipano nella valutazione prevista dal SDD a dimostrare la mitigazione / attenuazione del rischio secondo la definizione che ne dà il Regolamento stesso.

L'azienda rimane responsabile dell'attuazione del SDD ed è tenuta a fornire a chi effettuerà i controlli per conto dell'Autorità Competente (nel caso specifico l'Arma dei Carabinieri forestale) una valutazione formalizzata al fine di descrivere se, ed in che misura, il rispetto dei requisiti PEFC/FSC possano costituire un elemento per ridurre il rischio di importare legname di origine illegale.

Quando devo effettuare la valutazione del rischio richiesta dal SDD?

È necessario che l'azienda valuti il rischio di immettere legno illegale prima dell'effettiva introduzione del prodotto nel mercato EU. In altre parole, ciò significa che il SDD deve essere attuato, per quanto possibile, prima dell'acquisto/ricevimento del materiale in esame.